

luogo sedevano facendo le veci del doge. Essendo poi il giudizio su i forestieri conceduto ad altra magistratura detta *del forestiere*, rimase ai primi giudici quello dei Veneziani, che presero il nome di magistrato del *proprio*, detto anche volgarmente *podestà* o *pretor di Venezia*. Nel correre de' tempi gli fu tolta la giurisdizione criminale, e non gli rimase di questa altro segno che la scelta del ministro esecutor di giustizia. Nella giurisdizione civile giudicava i pagamenti di dote, le successioni intestate, le divisioni di fraterne, le poste e corrieri dello Stato, gli atti di proprietà. Dava investiture agli acquirenti stabili e fondi detti *sine proprio* ed *a proprio*, cioè prima delle *stride* ordinate dalle leggi, o dopo le *stride* fatte senza opposizioni.

La magistratura del *forestiere* composta di tre giudici, fu istituita nel secolo XIII dopo quella del *proprio*. Giudicava le liti tra forestieri, e quelle tra questi e i nazionali. Definiva le questioni sulle navi nei casi di naufragio, e deliberava le *avaree* ossia la distribuzione dei danni derivati dal naufragio stesso, e così decideva le contese per affitti di beni stabili e fondi veneti, e tutte quelle che fossero ad essa delegate dal doge e dal suo consiglio minore.

Il magistrato *petizione*, creato nel 1244 a sollievo delle due precedenti magistrature, avea il diritto d'ascoltare ed esaminare le *petizioni*, ossia domande e querele dei Veneziani o forestieri. Per la legge del 1481 furono ad esse delegate le materie criminali delle ruberie fatte dentro i confini del dogado, e così le civili di qualunque controversia, e particolarmente le cause di rendimento di conti, di commissari, tutori, agenti, d'imprestiti, legati, eredità, ec.; in somma, chi avea o crediti, o azioni da ripetere rassegnava a questa magistratura.

I *giudici all'esaminador*, eletti nel secolo stesso dei precedenti e pel medesimo scopo, aveano l'incarico dell'esame (da cui presero il titolo) dei testimonii, nelle cause forensi, della sottoscrizione dei contratti, dei bolli e sequestri, sopra le rendite e beni dei debitori, dei cogniti dei pegni, delle vendite all'incanto, dell'ipoteche, dei fondi a malleveria dei contraenti, ed altre attribuzioni di minor conto.

Il *procuratore*, d'origine antichissima, era magistrato composto di tre giudici che doveano esaminare e definire tutti i litigi promossi per le commissarie e beni amministrati dai procuratori di san Marco. I sequestri delle rendite, dei beni fuori di Venezia e del dogado si facevano con lettere del procuratore. La materia delle prelazioni tra veneto e veneto apparteneva allo stesso. Quando non vi erano commissari si facevano da questo magistrato le sentenze a leggi dei testamenti. Ascoltava le donne, che domandavano alimenti quando i loro mariti erano sulla via dell'inopia, e dava libertà alle madri di poter disporre di parte della sua dote per monacare o maritare una figlia. Avea altre attribuzioni di minor conto.

Il *mobile*, magistrato eletto nel 1255 in aiuto del *proprio* e del *petizione*, giudicava i litigi di cose mobili non maggiori del prezzo di venete lire 50. Presso lui si facevano i pagamenti di dote e le assicurazioni della stessa. Avea l'autorità di eseguire le carte dei testamenti, instromenti, chirografi o contratti di nozze sottoscritti da due testimoni. Nel 1361, oltre le cose mobili, gli fu conceduto il diritto anche sopra le altre, purchè non sorpassassero la somma anzidetta.

GIUDICI AL PIOVEGO. — È *piovego* voce corrotta che significa *pubblico*. Antichissima è l'origine e precedente al 1215. Si chiamarono latinamente *judices publicorum*, perchè giudicavano cose di pubblica ragione. Aveano la custodia e la cura delle pubbliche vie di Venezia e del dogado, e delle fabbriche. A tal fine mantenevano un perito ordinario.